

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2020, n. 3-2299

Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS- COV-2 sottoscritto in data 12 novembre 2020 tra la Regione Piemonte e l'OS FIMMG Piemonte.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto l'art. 2, comma 1, dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell' art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i, del 30 ottobre 2020 che modifica e integra l' ACN del 23 marzo 2005 e s.m.i., (nel prosieguo ACN) che statuisce: *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di far fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale, il miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti nonché a ridurre il fenomeno delle liste di attesa, lo Stato ha disposto uno specifico finanziamento. Con Direttiva del Ministro della Salute 14 ottobre 2020 è stato demandato al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 il compito di procedere all'acquisto e alla distribuzione delle apparecchiature. Inoltre, come indicato dalla citata Direttiva e dall'Atto di Indirizzo per la Medicina Convenzionata approvato da Comitato di Settore Regioni-Sanità il 15 ottobre 2020, le Regioni provvederanno a distribuire le apparecchiature sanitarie anche attraverso opportuni AA.II.RR. per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera scelta.”*

Vista la nota del Ministero della salute del 21 ottobre 2020 prot. 21339 con la quale è stato assegnato con riparto, alla Regione Piemonte, l'importo di € 17.328.992,42 per le finalità di cui al precitato articolo.

Visto l'art. 3, comma 1, dell' ACN che dispone: *“Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia.”*

Visto il comma 3 del menzionato articolo che demanda alle Regioni la regolamentazione, tra gli altri, degli aspetti relativi all'organizzazione, alla tipologia dei medici coinvolti e, altresì, dei soggetti destinatari della suddetta attività di tracciamento dei contatti.

Vista la norma di cui all'art. 5 “Disposizioni finali”, dell' ACN 30 ottobre 2020, concernente il finanziamento di € 30.000.000 per l'effettuazione dei tamponi rapidi dei MMG\PLS, che rinvia ad un provvedimento d'urgenza, in fase di adozione da parte del Governo.

Visto il Decreto – Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, oggetto del menzionato rinvio, che all'art. 18 autorizza, per l'effettuazione dei tamponi rapidi MMG /PLS, per l'anno 2020, la spesa totale di € 30.000.000,00 quantificata alla Tabella 1, per quanto concerne la Regione Piemonte, nella misura di € 2.209.433,59.

Attestato che la spesa di € 2.209.433,59, per l'effettuazione dei tamponi rapidi MMG /PLS, per l'anno 2020, trova copertura nell'ambito del finanziamento indistinto per il SSR, stanziato nel bilancio 2020, Missione 13, Programma 1, e che il pari importo verrà ripartito alle Aziende sanitarie locali del Piemonte sulla base del numero di assistiti in carico ai medici convenzionati con le medesime.

Visto l'art. 9 dell' Accordo Integrativo per la Medicina Generale recepito con DGR n. 28-2690 del 24 aprile 2006 (nel prosieguo AIR 2006) che disciplina l'attività delle équipes territoriali, di cui all' art. 26 ACN, e al comma 5, riconosce al referente di équipe, nominato all'interno della medesima, il compenso mensile forfettario omnicomprensivo di € 220 per l'esercizio delle funzioni di raccordo e collegamento organizzativo con l'Ufficio di Coordinamento distrettuale, previste al comma 4.

Vista la norma di cui all'art. 59, lettera D, comma 3 dell' ACN MMG del 23 marzo 2005 e s.m.i, rubricato – Accordi regionali e aziendali. che dispone: *“Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.”*

Visto l'art. 14 ACN vigente, comma 7, che prevede che: *“Gli accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione e l'ammontare dei compensi che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato anche in forma associata (...)”* e comma 9 che statuisce: *“Nell'ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività convenzionale”*.

Visto che -in applicazione dell'art. 3 ACN 30 ottobre 2020, che rinvia agli Accordi Integrativi Regionali la disciplina delle modalità organizzative relative all'esecuzione dei tamponi- la Regione Piemonte e le OOSS dei medici di medicina generale hanno ritenuto opportuno affidare ai referenti di équipes l'ulteriore attività di cura dei rapporti con il Distretto, in riferimento alle modalità operative, organizzative, logistiche ed alla fornitura dei kit e dei DPI.

Ritenuto che, sulla scorta della menzionata normativa convenzionale (artt. 59, lettera D, comma 3, e 14 , comma 7), la Regione Piemonte e le OOSS mediche hanno ritenuto opportuno riconoscere a ciascun referente di équipes il compenso mensile forfettario aggiuntivo, ritenuto congruo, di ulteriori 220 € a titolo di corrispettivo per lo svolgimento delle sopramenzionate ulteriori attività conseguenti all'entrata in vigore dell' ACN del 30 ottobre 2020 per ogni mese di effettuazione dei tamponi antigenici.

Preso atto che la spesa complessiva derivante dalle sovraccitate attività aggiuntive svolte dal referente di équipes ammonta a € 97.680 -come qui di seguito specificato:

222 Totale regionale n. équipes alla data del 31 dicembre 2019
x € 220= 48.840 € mensile x 2 -

e trova copertura nell'ambito del finanziamento indistinto per il SSR, stanziato nel bilancio 2020, Missione 13, Programma 1.

Visto l' art. 5, comma 5, del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 che dispone che: *“I dispositivi di protezione individuale sono forniti in **via** prioritaria ai medici, ((compresi quelli con rapporto*

convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19,)) e agli operatori sanitari e sociosanitari.”

Visto l' art. 46 ACN “Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza” che recita: “ È istituito in ogni singola Regionale un fondo a riparto per la retribuzione degli istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall’art. 59 lettera B. 2. Il fondo è finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità dell’assistenza primaria.3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione di ulteriori contenuti e delle modalità di attuazione, secondo quanto definito dall’art. 14 del presente Accordo.”

Visto l’art. 59 lettera B ACN “Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi” che, annovera tra le altre, le quote spettanti ai medici di assistenza primaria sia per la partecipazione alle forma associative, sia per quanto riguarda le indennità di collaboratore di studio e di personale infermieristico.

Visto l’art. 1, comma 9 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge del 17 luglio 2020, n. 77, che prevede un incremento, per l’anno 2020, del fondo ex art 46 ACN MMG finalizzato alla “retribuzione dell’indennità di personale infermieristico di cui all’art.59 comma 1, lett.B, del medesimo A.C.N.”, pari a € 10.000.000 su base nazionale, ripartito *pro quota* alle singole Regioni, come da Allegato A, con assegnazione alla Regione Piemonte dell’importo di € 736.000,00 con conseguente aumento della attuale percentuale prevista dall’art. 6 dell’AIR 2006.

Attestato che la spesa pari a € 736.000,00 finalizzata al riconoscimento della quota variabile per infermiere professionale, trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse trasferite dallo Stato, ai sensi della legge 17 luglio 2020 n.77, iscritte nella Missione 13, Programma 1. del bilancio regionale 2020, e che tali risorse aggiuntive saranno liquidate, alle singole ASL a seguito di rendicontazione relativa al numero dei medici di assistenza primaria che hanno presentato l’istanza per il riconoscimento della menzionata indennità “secondo l’ordine cronologico di arrivo delle medesime” così come previsto dall’ art. 6 comma 4, AIR vigente, nel limite complessivo del suddetto importo.

Preso atto che in data 12 novembre 2020 è stato sottoscritto l’ “Accordo Integrativo Regionale (AIR) per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-COV.2,” tra la Regione Piemonte e l’ OS FIMG Piemonte, che regola la materia oggetto di rinvio regionale ai sensi del comma 3 menzionato art. 3 ACN 30 ottobre 2020 in particolare per quanto concerne la tipologia di medici coinvolti e l’organizzazione relativa all’esecuzione dei tamponi.

Visto il parere del DIRMEI del 16 novembre 2020 prot. n. 196373, in merito al ruolo dei medici convenzionati nell’ambito delle attività di sanità pubblica.

Ritenuto pertanto opportuno recepire il menzionato Accordo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto del parere del D.I.R.M.E.I. di cui sopra, con riferimento al ruolo dei medici convenzionati nell’ambito delle attività di sanità pubblica ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del suddetto Accordo.

visti gli artt. 2 e 3 e norma finale 5 dell’ ACN 30 ottobre 2020;

visti gli artt. 14, 46, 59 dell’ ACN 23 marzo 2005 e s.mi;

visto l’art. 9 dell’ Accordo Integrativo per la Medicina Generale recepito con DGR n. 28-2690 del 24/4/2006;

visto l' art. 18 e tabella 1 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137;

visto l'art. 1, comma 9, e Allegato A del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge del 17 luglio 2020, n. 77;

visto l'art. 5 del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020;
vista la nota del Ministero della salute del 21 ottobre 2020 prot. 21339;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di recepire l' "Accordo Integrativo Regionale (AIR) per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-COV.2" sottoscritto in data 12 novembre 2020 dalla Regione Piemonte e l'OS FIMMG Piemonte, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto del parere del D.I.R.M.E.I. del 16 novembre 2020, prot. n. 196373, con riferimento al ruolo dei medici convenzionati nell'ambito delle attività di sanità pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del suddetto Accordo;

-di dare atto che la spesa di € 2.209.433,59, per l'effettuazione dei tamponi rapidi MMG /PLS, per l'anno 2020, trova copertura nell'ambito del finanziamento indistinto per il SSR, stanziato nel bilancio 2020, Missione 13, Programma 1, e che il pari importo verrà ripartito alle Aziende sanitarie locali del Piemonte sulla base del numero di assistiti in carico ai medici convenzionati con le medesime;

-di dare atto che la spesa complessiva derivante dalle attività aggiuntive svolte dal referente di équipes pari a € 97.680,00 trova copertura nell'ambito del finanziamento indistinto per il SSR, stanziato nel bilancio 2020, Missione 13, Programma 1;

-di dare atto che la spesa pari a € 736.000,00 finalizzata al riconoscimento della quota variabile per infermiere professionale, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse trasferite dallo Stato, ai sensi della legge 17 luglio 2020 n.77, iscritte nella Missione 13, Programma 1. del bilancio regionale 2020, e che tali risorse aggiuntive saranno liquidate, alle singole ASL a seguito di rendicontazione relativa al numero dei medici di assistenza primaria che hanno presentato l'istanza per il riconoscimento della menzionata indennità "secondo l'ordine cronologico di arrivo delle medesime" così come previsto dall' art. 6 comma 4, AIR vigente, nel limite complessivo del suddetto importo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell' art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente AIR, stipulato ai sensi dell'ACN 30 ottobre 2020, contiene disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale con l'ausilio di strumenti di diagnostica di primo livello e incremento del personale di studio e la realizzazione di azioni mirante al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 attraverso il rafforzamento organizzativo della Medicina Generale.

2. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO

Le parti concordano di integrare il presente Accordo attraverso successiva convocazione delle parti per l'attuazione di quanto previsto dall'ACN 30 ottobre 2020, in ragione della disponibilità delle risorse previste dal comma 1 del menzionato articolo che richiama l'art. 1 comma 449 legge n. 160/2019 (diagnostica di primo livello).

3. CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

L'Accordo prevede il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e delle Equipe Territoriali della Regione Piemonte per la realizzazione di azioni mirate al contenimento dell'infezione da SARS-COV-2 attraverso il rafforzamento organizzativo della Medicina Generale.

Le azioni previste per il contenimento della diffusione del COVID-19 -rivolte ai soggetti elencati nell' art. 3, comma 6, lettera a), b) e c) ACN 30 ottobre 2020- di effettuazione e refertazione dei test antigenici rapidi vengono poste in essere sulla base di specifiche linee guida e nel rispetto di procedure che garantiscano la sicurezza dei medici e dei pazienti, secondo le indicazioni previste dal presente accordo.

L'incremento del fondo di cui all'articolo 46 dell'ACN concorre a garantire il rafforzamento organizzativo della Medicina Generale.

4. INDICAZIONI AL TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO

I Medici di Medicina Generale effettuano il tampone rapido antigenico ai sensi dell'Art 3 dell'ACN 30 ottobre 2020 se ne sussiste indicazione.

I Medici di Medicina Generale possono effettuare il tampone rapido antigenico negli altri casi approvati da successive circolari ministeriali e note applicative regionali.

5 ELEMENTI ORGANIZZATIVI PER L'ESECUZIONE DEI TAMPONI

I tamponi rapidi possono essere eseguiti, ai sensi del presente accordo, attraverso modelli organizzativi concordati dall'Equipe di Assistenza Territoriale di cui agli articoli 9 e 10 dell'AIR 2006, ovvero:

- da medici di assistenza primaria dell'equipe, informato il Distretto, anche con l'ausilio del personale infermieristico degli MMG
e/o
- da medici di continuità assistenziale assegnati all'equipe a norma dell'art 10 e 11 dell'AIR 2006.

Inoltre possono essere eseguiti anche dal singolo medico nel rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie.

Tale attività potrà espletarsi nel luogo ritenuto dai medici sicuro ovvero a domicilio o nel proprio studio in orari e spazi dedicati o con modalità pit-stop o in sedi messe a disposizione dalle ASL o dalle amministrazioni o associazioni locali.

I distretti, nell'esercizio delle loro funzioni di governo del percorso di salute complessivo dei cittadini nell'ambito del S.S.R., garantiscono la messa a disposizione di locali adeguati nel contesto dell'ambito territoriale o in sua prossimità.

Nelle sedi per l'effettuazione dei tamponi rapidi deve essere garantita la sicurezza per medici e pazienti, il distanziamento, la sanificazione. Lo smaltimento dei rifiuti, per le equipe territoriali, deve essere garantito dall'Azienda come già previsto dalla Norma Finale 2 AIR 2006. In caso di utilizzo della sede di Continuità Assistenziale di riferimento, il Distretto ne garantisce la sanificazione prima delle ore 20.00.

6 EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI E RICONOSCIMENTO ECONOMICO

Come previsto dall'Accordo nazionale del 30 ottobre 2020, le prestazioni stabilite per il Medico di Medicina Generale, comprendono:

- **Tampone rapido antigenico SARS-Cov-2 presso lo studio medico, € 18,00**
- **Tampone rapido antigenico SARS-Cov-2 fuori dallo studio medico, € 12,00**

Gli elementi costitutivi di dette prestazioni sono, in particolare:

- a) l'effettuazione del tampone rapido;
- b) la rilevazione del valore;
- c) la trasmissione dell'esito al titolare della scelta;

d) l'inserimento del risultato ottenuto su piattaforma informatica;

Il medico informa l'assistito circa l'esito positivo o negativo del tampone, comunicando le misure contumaciali conseguenti al tampone positivo. Il medico inserisce l'esito su piattaforma informatica per la produzione del referto.

Ai fini della rendicontazione e remunerazione, la prestazione deve essere registrata entro il giorno 10 del mese successivo sul portale già in uso per la rendicontazione, dal quale sarà possibile, per la sola prestazione in oggetto, selezionare gli assistiti. La prestazione è riconosciuta al medico che ha effettuato il tampone anche se il paziente è in carico ad altro medico.

7 CONTINUITA' ASSISTENZIALE

L'adesione dei medici di Continuità Assistenziale è facoltativa e volontaria, svolgendosi in orario diurno feriale al di fuori dai consueti turni previsti dall'ACN vigente.

Al medico di Continuità Assistenziale è riconosciuta la medesima remunerazione prevista dall'articolo 6 del presente Accordo.

8 DPI, TEST RAPIDI ANTIGENICI e SANIFICAZIONE

Per l'esecuzione dei test rapidi antigenici deve essere garantita la fornitura da parte del Distretto ai medici di DPI dedicati da utilizzare per ogni singolo paziente testato: mascherina FFP2, visiera monouso, camice impermeabile, guanti, calzari.

Resta inteso che la fornitura dei test rapidi antigenici è a carico dell'ASL e che la contabilizzazione dell'utilizzo avverrà in modo automatico con la rendicontazione delle attività.

Ai sensi dell'art 3 comma 9 dell'ACN 30 ottobre 2020, in assenza della fornitura dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), il medico non è tenuto ai compiti del presente accordo.

9 REFERENTE DI EQUIPE

Al referente di équipe compete la cura dei rapporti con il Distretto, in riferimento alle modalità operative, organizzative, logistiche ed alla fornitura dei kit e dei DPI.

Per l'esecuzione di tali attività viene riconosciuto il compenso mensile forfettario aggiuntivo di ulteriori 220 euro rispetto alla indennità già prevista dall' art. 9, comma 5, dell' AIR 2006 per ogni mese di effettuazione dei tamponi antigenici.

10 PROVVEDIMENTI CONTUMACIALI

La misura contumaciale conseguente al tampone positivo disposta dal MMG è generata attraverso le funzionalità della piattaforma COVID 19.

Al fine di contenere la diffusione del contagio, a seguito dell'attività di contact tracing sui contatti stretti svolta dal MMG, concentrandosi prioritariamente sull'esposizione di conviventi e di eventuali familiari. Il medico di medicina generale dispone ai contatti stretti la disposizione della quarantena, attraverso la piattaforma ed equiparata, al pari dell'isolamento fiduciario, a quella del SISP.

Su richiesta del paziente, il MMG rilascia copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell'isolamento fiduciario o della quarantena; se necessario per la tutela INPS, sulla base del provvedimento contumaciale, il medico rilascia le certificazioni previste per legge per l'assenza dal lavoro.

Viene prevista analoga procedura che il Dipartimento di prevenzione effettua, a seguito delle informazioni fornite dal MMG, al fine di estendere il tracciamento anche a coloro che non sono contatti stretti.

Il MMG, secondo i percorsi individuati dal Ministero e dalla Regione, richiede, per il termine dell'isolamento (considerando altresì la necessaria assenza dei sintomi, ove prevista) il tampone di uscita.

Valutato l'esito del tampone negativo (nelle tipologie previste dal Ministero e dalla Regione) il MMG dispone il termine dell'isolamento o della quarantena attraverso la piattaforma COVID 19.

11. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI TAMPONI ANTIGENICI

Richiamata la norma finale 5 dell' ACN 30 ottobre 2020, per i tamponi rapidi effettuati da MMG\PLS si ricorre al finanziamento di € 2.209.433,59. Tale importo verrà assegnato alle Aziende sanitarie locali del Piemonte sulla base del numero di assistiti residenti.

12. ULTERIORI FINANZIAMENTI ALLA MEDICINA TERRITORIALE

Il fondo di cui all'art. 46 ACN 2005 e s.m.i. è incrementato, dall'entrata in vigore del presente accordo, per l'anno 2020, dell'importo di € 736.000,00 finalizzato alla *"retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'art.59 comma 1, lett.B, del medesimo A.C.N."*, come stabilito dall'art. 1, comma 9 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge del 17 luglio 2020, n. 77, per l'incremento della attuale percentuale prevista dall'art 6 dell'AIR 2006.

L'importo di € 736.000,00 stanziato a favore della Regione Piemonte per l'anno 2020 viene erogato ai medici di assistenza primaria che hanno già presentato la relativa istanza, agli atti della Direzione Sanità, e a coloro che la presenteranno, secondo l'ordine cronologico di arrivo della medesima, così come previsto dall' art., 6 comma 4, AIR vigente, nel limite complessivo del suddetto importo.

13. ULTERIORI POTENZIAMENTI DELLA MEDICINA TERRITORIALE

Per potenziare la medicina territoriale la Regione si impegna ad integrare il fondo ex art. 46 ACN MMG attraverso l'assegnazione di ulteriori risorse, mediante idoneo percorso normativo.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Le attività di cui al presente Accordo che richiedono sviluppi informatici da parte del CSI Piemonte diverranno operative a seguito delle avvenute implementazioni della piattaforma regionale.

Torino, 12 novembre 2020

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia sanitaria

Luigi Genesio ICARDI

firmato in originale

Il Direttore Regionale

Fabio AIMAR

firmato in originale

Il Responsabile del Settore competente

Paolo FRASCISCO

firmato in originale

OS FIMMG

firmato in originale

OS SNAMI

OS SMI

Intesa sindacale (CISL MEDICI – FP CGIL MEDICI – SIMET – SUMAI)
